

18

Regolamento dei Cimiteri e del Crematorio comunali

del 17/19 dicembre 2007

Città di Bellinzona

Indice

TITOLO I: DEFINIZIONE, ORGANIZZAZIONE

- art. 1 Definizione e competenze
- art. 2 Cimiteri
- art. 3 Crematorio
- art. 4 Obitorio
- art. 5 Cimiteri delle frazioni
- art. 6 Competenze
- art. 7 Sorveglianza
- art. 8 RegISTRAZIONI

TITOLO II: COMPOSIZIONE E UTILIZZAZIONE DEI CIMITERI

- art. 9 Composizione del cimitero
- art. 10 Tombe di famiglia grandi
- art. 11 Tombe di famiglia tipo "A"
- art. 12 Tombe di famiglia tipo "B"
- art. 13 Campi di sepoltura comuni per adulti
- art. 14 Campi di sepoltura comuni per bambini
- art. 15 Campo di sepoltura a tempo determinato per adulti
- art. 16 Campo di sepoltura riservato a benemeriti
- art. 17 Campo di sepoltura per urne
- art. 18 Famedio – ossario
- art. 19 Loculi cinerari

TITOLO III: CONCESSIONI - OBBLIGHI

- art. 20 Durata delle concessioni
- art. 21 Effetto e documentazione della concessione
- art. 22 Rinnovo concessioni
- art. 23 Fine della concessione
- art. 24 Rientro in possesso delle particelle
- art. 25 Rientro in possesso prima della scadenza
- art. 26 Dimensione delle tombe
- art. 27 Occupazione dei posti
- art. 28 Obbligo di erigere il monumento
- art. 29 Posa lapidi e monumenti
- art. 30 Lavori in cimitero
- art. 31 Manutenzione tombe
- art. 32 Fiori ed arbusti
- art. 33 Fiori ed arbusti presso i loculi

TITOLO IV: SEPOLTURE - INUMAZIONI

- art. 34 Diritto alla sepoltura
- art. 35 Diritto alla sepoltura nei cimiteri delle frazioni
- art. 36 Autorizzazione
- art. 37 Contenuto delle bare
- art. 38 Bare
- art. 39 Da altri cantoni

TITOLO V: ESUMAZIONI

- art. 40 Ordinarie
- art. 41 Straordinarie
- art. 42 Esumazione prima di 20 anni
- art. 43 Ossa

TITOLO VI: ORDINAMENTO DI POLIZIA

- art. 44 Orario
- art. 45 Lavori nel cimitero
- art. 46 Oggetti estranei
- art. 47 Materiali
- art. 48 Ingresso ai ragazzi
- art. 49 Ingresso a animali
- art. 50 Responsabilità
- art. 51 Protezione beni culturali

TITOLO VII: FAMEDIO – OSSARIO

- art. 52 Famedio
- art. 53 Ossario

TITOLO VIII: CREMATORIO

- art. 54 Richieste di cremazione
- art. 55 Autorizzazioni
- art. 56 Bara
- art. 57 Cremazioni
- art. 58 Cremazione di esumazioni
- art. 59 Consegne
- art. 60 Apparecchi di stimolazione
- art. 61 Prenotazione cremazioni
- art. 62 Urne

TITOLO IX: SALA CERIMONIE

- art. 63 Accompagnamento alla cremazione
- art. 64 Decorazione
- art. 65 Funzione

TITOLO X: OBITORIO

- art. 66 Definizione
- art. 67 Domanda
- art. 68 Organizzazione – decorazione

TITOLO XI: SERVIZI FUNEBRI

- art. 69 Funerali
- art. 70 Direttive
- art. 71 Servizio necrofori

TITOLO XII: TASSE E TARIFFE

- art. 72 Sepolture in campi comuni
- art. 73 Sepolture in campi a tempo determinato o per urne
- art. 74 Tombe di famiglia
- art. 75 Famedio
- art. 76 Loculi cinerari
- art. 77 Tasse e ricordi funebri
- art. 78 Cremazioni
- art. 79 Sala cerimonia e obitorio
- art. 80 Tasse diverse
- art. 81 Ordinanza
- art. 82 Fatturazione
- art. 83 Accordi

TITOLO XIII: DISPOSIZIONI FINALI

- art. 84 Deroghe
- art. 85 Contestazioni
- art. 86 Contravvenzioni
- art. 87 Entrata in vigore

Il Consiglio comunale di Bellinzona,
vista la Legge organica comunale,

decreta:

TITOLO I

Definizione, organizzazione

Art. 1

Definizione e competenze

¹ Il Municipio di Bellinzona mette a disposizione dei suoi cittadini una struttura funeraria ripartita come segue:

- il cimitero Centro
- il cimitero di Carasso
- il cimitero di Daro
- il cimitero di Artore
- il crematorio
- l'obitorio

² Tutte le strutture sono poste sotto la sorveglianza del Municipio.

Art. 2

Cimiteri

I cimiteri sono destinati ad ospitare salme, ceneri o ossa nei modi stabiliti dal presente regolamento

Art. 3

Crematorio

Il Crematorio, sito nell'area del cimitero Centro, é a disposizione anche per la cremazione di defunti che non beneficiano del diritto di sepoltura a Bellinzona.

Art. 4

Obitorio

L'obitorio, sito nell'area del cimitero Centro, é a disposizione, anche per i defunti che non beneficiano del diritto di sepoltura a Bellinzona, per l'esposizione delle salme in attesa del funerale.

Art. 5

Cimiteri delle frazioni

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche per i cimiteri delle frazioni di Carasso, Daro e Artore.

Tuttavia, essendoci in questi cimiteri solamente campi comuni per inumazioni in terra, valgono solamente le disposizioni previste nell'art. 13.

Art. 6

Competenze

Sono di competenza del Municipio di Bellinzona la gestione, sorveglianza e manutenzione di tutte le strutture funerarie.

Egli può avvalersi della collaborazione di Ditte esterne. In casi di ripetuto intervento di ditte esterne, il Municipio valuterà il potenziamento del personale comunale per la gestione del cimitero.

Art. 7

Sorveglianza

La sorveglianza delle strutture é affidata a un custode, nominato dal Municipio.

In particolare egli:

- custodisce i cimiteri, il crematorio, l'obitorio e tutti i cinerari posti all'interno dei cimiteri,
- controlla e gestisce le sepolture e le cremazioni,
- sorveglia i lavori eseguiti da terzi sia per conto dei privati che per conto del Comune,
- dirige gli operai nei lavori di manutenzione e di affossamento,
- é responsabile del servizio di pulizia.

Art. 8

Registrazioni

Il custode é responsabile della tenuta a giorno del registro delle sepolture, cremazioni e esumazioni.

TITOLO II

Composizione e utilizzazione dei cimiteri

Art. 9

Composizione del cimitero

L'area dei cimiteri é suddivisa dal Municipio come segue:

- tombe di famiglia grandi
- tombe di famiglia tipo "A"
- tombe di famiglia tipo "B"
- campi di sepoltura comuni per adulti
- campi di sepoltura comuni per bambini
- campi di sepoltura per adulti a tempo determinato
- campi di sepoltura riservati a benemeriti
- campo di sepoltura per urne
- famedio - ossario
- loculi cinerari

Art. 10

Tombe di famiglia grandi

Le tombe di famiglia grandi sono esaurite.
Ad esse é mantenuto il diritto perenne già assegnate.

Art. 11

Tombe di famiglia tipo "A"

Le tombe di famiglia tipo "A" hanno capienza massima di 8 bare.
In essa possono essere collocate anche urne e ossa.
La concessione é a pagamento.
Sono assegnate in conformità del piano generale del cimitero e possono essere acquistate dalle persone domiciliate o attinenti del Comune.
E' obbligatoria la posa di un monumento a cura del concessionario.
La parte interrata dev'essere in muratura.
Il progetto completo dev'essere preventivamente approvato dal Municipio

Art. 12

Tombe di famiglia tipo "B"

Le tombe di famiglia tipo "B" hanno capienza massima di 4 bare.
In essa possono essere collocate anche urne e ossa.
La concessione é a pagamento.
Sono assegnate in conformità del piano generale del cimitero e possono essere acquistate dalle persone domiciliate o attinenti del Comune.
E' obbligatoria la posa di un monumento a cura del concessionario.
La parte interrata dev'essere in muratura.
Il progetto completo dev'essere preventivamente approvato dal Municipio

Art. 13

Campi di sepoltura comuni per adulti

La concessione, per una sola bara, é gratuita.
Solo in seguito in esse vi possono essere collocate urne o ossa.
E' permessa la posa di cordonate e di ricordi funebri.

Art. 14

Campi di sepoltura comuni per bambini

In questo campo devono essere inumati i bambini morti fino all'età di 12 anni.
La concessione, per una sola bara, é gratuita.
Solo in seguito in esse vi possono essere collocate urne o ossa.
E' permessa la posa di cordonate e di ricordi funebri.

Art. 15

Campi per sepolture a tempo determinato per adulti

La concessione, per una sola bara, é a pagamento.

Solo in seguito in esse vi possono essere collocate urne o ossa.

E' d'obbligo la posa di cordonate per la delimitazione dell'area concessa ed é permessa la posa di ricordi funebri.

Art. 16

Campi di sepoltura riservati a benemeriti

In questo campo potranno essere inumati cittadini benemeriti.

¹Il Municipio decide di volta in volta delle attribuzioni e delle condizioni della concessione.

Art. 17

Campi di sepoltura per urne

In questo campo potranno essere inumate delle urne contenenti ceneri.

È fatto obbligo di posare una piccola lapide a livello di terra secondo le prescrizioni emanate dal Municipio, senza delimitazioni con bordure. Tutta la superficie sarà seminata ad erba.

Art. 18

Famedio - ossario

I posti per il famedio sono esauriti.

Non é comunque più ammessa l'inumazione di bare nel famedio.

L'ossario comune é pure esaurito.

Art. 19

Loculi cinerari

La concessione é a pagamento

Nei loculi possono essere collocate fino a 4 urne.

È ammessa la posa di una fotografia sulla lastra ed un vasetto per fiori, in conformità alle prescrizioni in vigore.

Le spese per la sigillatura del loculo, come pure quella per l'incisione sulla lastra di marmo del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto e la posa del vasetto per i fiori sono a carico del concessionario.

Non sono ammesse eventuali altre epigrafi.

¹ Disposto non ancora in vigore (cfr. decisione 08 aprile 2008 della Sezione degli enti locali)

TITOLO III

Concessioni - obblighi

Art. 20

Durata delle concessioni

¹ La durata delle concessioni é la seguente:

- | | |
|------------------------------|--|
| - tombe di famiglia: | 50 anni, in seguito rinnovabili ogni 30 anni |
| - tombe comuni: | 20 anni non rinnovabili |
| - tombe a tempo determinato: | 20 anni, rinnovabili una volta per altri 20 anni |
| - tombe benemeriti: | perenni |
| - tombe per urne cinerarie: | 20 anni, rinnovabili una volta per altri 20 anni |
| - loculi cinerari: | 20 anni, rinnovabili una volta per altri 20 anni |

² Per le scadenze fa stato la data dell'acquisto iniziale.

Art. 21

Effetto e documentazione della concessione

¹ Le concessioni non conferiscono alcun diritto reale sul terreno ma solo un diritto personale; tali diritti non possono essere in nessun caso alienati, pignorati o sequestrati. Restano riservati i trasferimenti in conformità al diritto di successione.

² Il Municipio può chiedere in ogni momento la documentazione ed i titoli che giustificano la concessione.

Art. 22

Rinnovo concessioni

Tre mesi prima della scadenza il Municipio ne dà avviso agli interessati.

Le concessioni a tempo determinato prolungabili, secondo l'art 20, possono essere rinnovate alla scadenza del termine, su regolare istanza e pagamento in anticipo della relativa tassa.

Art. 23

Fine della concessione

¹ Tre mesi prima della scadenza definitiva il Municipio ne dà avviso agli interessati.

Entro la scadenza della concessione gli interessati devono procedere al ritiro dei segni funebri.

Se gli aventi il diritto non ottemperano al ritiro entro trenta giorni dalla scadenza, vi provvederà il Municipio a loro spese.

² Le tombe di famiglia assegnati secondo il regolamento del 23 dicembre 1940, (perenni) scadranno in ogni caso al 31 dicembre 2040.

Art. 24

Rientro in possesso delle particelle

Alla scadenza della concessione o nel caso di esumazioni, il posto lasciato libero ritorna a piena disposizione del Municipio.

Nel caso di esumazione prima della scadenza della concessione non sarà fatto luogo a rimborso alcuno della tassa pagata.

Art. 25

Rientro in possesso prima della scadenza

E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso in ogni momento di qualunque particella concessa, quando ciò si rendesse necessario per ampliamento o per modifica del cimitero, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra particella equivalente alla primitiva e si assume le spese per la traslazione della salma o dei relativi resti, la ricostruzione della tomba e del monumento.

Art. 26

Dimensione delle tombe

¹ Le tombe di famiglia devono avere le seguenti dimensioni:

- a. tipo "A"
m 2.30 di lunghezza e m 1.90 di larghezza
- b. tipo "B"
m 1.80 di lunghezza e m 0.80 di larghezza

² Le tombe dei campi a concessione temporanea (comuni o a tempo determinato), devono avere le seguenti dimensioni misurate in superficie:

- a. per adulti
m 1.80 di lunghezza e m 0,80 di larghezza
m 1,80 di profondità
altezza massima dei ricordi funebri: m 1.50
- b. per ragazzi fino a 12 anni
m 1.50 di lunghezza e m 0,60 di larghezza
m 1,50 di profondità
altezza massima dei ricordi funebri: m 1.50
- c. per urne cinerarie
m 0.80 di lunghezza e m 0,80 di larghezza
m 0,80 di profondità

Art. 27

Occupazione dei posti

L'occupazione dei posti, esclusi quelli nelle tombe di famiglia, devono di regola farsi cominciando da un'estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in ordine progressivo.

Art. 28

Obbligo di erigere monumento

Al concessionario di una tomba di famiglia é fatto obbligo di costruire la tomba e di erigere il monumento entro 2 anni dall'avvenuta concessione. In caso contrario la concessione sar  revocata e la tassa versata sar  rimborsata in regione dell'80 %.

Art. 29

Posa lapidi e monumenti

Per la costruzione di tombe, la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura deve essere presentata domanda scritta al Municipio, corredata dal progetto in due esemplari.

E' data facolt  al Municipio di richiedere anche il bozzetto in gesso del monumento che si vuole erigere.

Ogni successivo cambiamento della struttura del monumento deve essere preventivamente autorizzato dal Municipio.

Art. 30

Lavori in cimitero

I monumenti, le lapidi o altri ricordi funebri non possono essere lavorati o incisi all'interno del cimitero. Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinitura che, per loro natura, non possono essere eseguite altrove.

Art. 31

Manutenzione tombe

I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro ricordo funebre che venisse posato nel cimitero, sono, per tutta la durata della concessione, di propriet  della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione.

Se gli interessati non ottemperano a tale obbligo il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione.

Art. 32

Fiori e arbusti

Sono ammesse piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto, sempre verdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza di m 1,20.

In caso contrario o quando le stesse fossero di impedimento alla sorveglianza del cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti.

Art. 33

Fiori e arbusti presso i loculi

Davanti ai loculi cinerari non è ammessa la posa di vasi da fiore, fatta eccezione per il periodo dal 20 ottobre al 10 novembre di ogni anno.

Il personale del cimitero è autorizzato in ogni momento e senza nessun preavviso a rimuovere i fiori abusivi.

TITOLO IV

Sepulture - inumazioni

Art. 34

Diritto alla sepoltura

Nei cimiteri sono accolte le salme, le ceneri o le ossa:

- a. di persone decesse nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio. Fanno eccezione le persone decesse e ospiti in case di cura o case per anziani e che non rientrano nelle categorie elencate dalla lettera e),
- b. di persone domiciliate nel Comune, qualunque sia il luogo di decesso,
- c. di persone attinenti e non domiciliate nel Comune, qualunque sia il luogo di decesso,
- d. di persone non domiciliate e non attinenti, decesse fuori dalla giurisdizione comunale, ma aventi diritto alla sepoltura in tombe di famiglia,
- e. di persone non domiciliate e non attinenti, per le quali una famiglia proprietaria di una tomba di famiglia ne facesse richiesta di inumazione.

Art. 35

Diritto alla sepoltura nei cimiteri delle frazioni

Le inumazioni nei cimiteri delle frazioni sono limitate ai domiciliati nelle frazioni i quali, negli ultimi 25 anni, vi hanno avuto regolare domicilio per almeno 20 anni.

Per la delimitazione giurisdizionale del domicilio valgono i seguenti confini:

Carasso: sponda destra del fiume Ticino.

Daro: linea ferroviaria e terre di Pedemonte (parte compresa fra la via S. Gottardo - lato Officina FFS e la linea ferroviaria),

Artore: abitato di Artore.

Art. 36

Autorizzazione

Nessuna inumazione é concessa senza la relativa autorizzazione del Municipio.

Tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno.

Art. 37

Contenuto delle bare

Una bara può contenere una sola salma, ad eccezione di quella della madre e del neonato, morti all'atto del parto.

Art. 38

Bare

Per le inumazioni in terra nei campi comuni e a tempo determinato é assolutamente proibito l'impiego di cofani aventi casse metalliche. E' prescritto l'uso di legno dolce di uno spessore non superiore a cm 3.

Le casse di metallo sono obbligatorie per l'inumazione nelle tombe di famiglia.

Il Municipio si riserva di controllare le casse e la relativa sigillatura.

Art. 39

Da altri cantoni

Per la sepoltura di salme provenienti da altri cantoni o dall'estero, richiuse in casse metalliche, valgono le disposizioni degli art. 36, 37 e 38.

TITOLO V

Esumazioni

Art. 40

Ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni e, secondo le necessità, per far posto ad altre inumazioni.

Art. 41

Straordinarie

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione o modificazione del cimitero, per ordine delle Autorità giudiziarie o dietro richiesta motivata della famiglia.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, compresa la tassa per l'assistenza dell'incaricato municipale, sono a carico dei richiedenti.

Art. 42

Esumazione prima di 20 anni

Salvo in caso di inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento delle Opere Sociali, Ufficio di sanità, prima che siano trascorsi 20 anni.

L'autorizzazione dev'essere chiesta dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

L'autorizzazione é di principio soggetta ad una tassa cantonale.

Le esumazioni consentite in questo caso devono essere fatte alla presenza del medico delegato e di un incaricato municipale.

Art. 43

Ossa

In assenza di precise disposizioni dei familiari, le ossa rinvenute sono raccolte e seppellite nel medesimo luogo a maggior profondità. In particolare le ossa possono esser collocate in posti occupati da altre salme.

TITOLO VI

Ordinamento di polizia

Art. 44

Orario

L'orario di apertura del cimitero e dell'obitorio sono fissati dal Municipio

Art. 45

Lavori nel cimitero

Non é ammesso nessun lavoro il sabato, nei giorni festivi e nel periodo che intercorre fra il 29 ottobre ed il 2 novembre inclusi.

Art. 46

Oggetti estranei

E' vietato introdurre nel cimitero oggetti estranei al servizio, come pure, riservate le norme dell'articolo seguente, é vietato asportare terra, pietre, sabbia, erba, piante, ecc..

Art. 47

Materiali

La terra, le pietre o altri residui delle opere eseguite o in corso di costruzione, devono essere immediatamente trasportate fuori dal cimitero.

La medesima prescrizione vale anche nel caso di sospensione di lavoro.

In caso di ritardo protratto di una settimana nell'adempimento di quest'obbligo, i materiali sono fatti trasportare dall'Autorità comunale a spese dei concessionari.

Art. 48

Ingresso ai ragazzi

Di regola é vietato l'ingresso al cimitero ai ragazzi che non sono accompagnati da persone adulte.

Art. 49

Ingresso a animali

L'introduzione di animali nel recinto del cimitero é assolutamente vietato.

Art. 50

Responsabilità

Il Municipio non assume nessuna responsabilità per danni cagionati da terzi a monumenti o a ricordi funebri

Art. 51

Protezione dei beni culturali

Le tombe di notevole valore artistico-culturale, in particolare quelle che si affacciano sui viali principali, sono soggette a protezione, quale bene culturale cittadino, e non potranno essere modificate senza una preventiva speciale autorizzazione
Il Municipio allestirà un elenco delle tombe soggette a questa procedura particolare.

TITOLO VII

Famedio - Ossario

Art. 52

Famedio

I loculi nel famedio sono esauriti.

I loculi assegnati secondo il regolamento del 23 dicembre 1940, (perenni) scadranno in ogni caso al 31 dicembre 2020.

Non é più ammessa l'inumazione di bare nei loculi del famedio neppure laddove esiste una concessione ed il posto non è occupato.

Art. 53

Ossario

L'ossario comune é esaurito.

Per ossa provenienti da esumazioni viene applicato l'art. 43.

TITOLO VIII

Crematorio

Art. 54

Richieste di cremazione

Le richieste di cremazione devono essere presentate al Municipio.
Il preposto al crematorio stabilisce l'ordine delle cremazioni.

Art. 55

Autorizzazioni

La cremazione della salma é autorizzata su presentazione dei seguenti documenti:

- attestato di morte, debitamente firmato dal medico attestante il decesso e dal Comune del luogo di decesso
- in caso di morte non naturale (incidenti, omicidi, suicidi) é necessaria una speciale autorizzazione rilasciata dall'Autorità giudiziaria competente.

Per le salme provenienti da altri Cantoni o dall'estero é inoltre necessaria la presentazione di un'autorizzazione all'incenerimento rilasciata dalle Autorità competenti del luogo di decesso.

Art. 56

Bara

La bara dev'essere confezionata in legno dolce non laccato (pittura all'acqua).

Essa non deve contenere guarnizioni e imbottiture che possono determinare esalazioni o intralciare la normale combustione della salma.

Le impugnature e i piedi della bara, come pure ogni decorazione esterna, devono poter essere tolti facilmente.

Art. 57

Cremazioni

Possono essere cremate unicamente salme al momento del funerale o ossa al momento delle esumazioni collettive o nei casi in cui le premesse per le esumazioni esistano.

Art. 58

Cremazione di esumazioni

Previa autorizzazione da parte del Municipio possono essere cremate salme provenienti da esumazioni da famedi, alla condizione che le stesse siano state preventivamente sottoposte a trattamento al fine di garantire l'igiene del crematorio e la salute degli addetti allo stesso.

In particolare dovranno essere utilizzate bare nuove (non quelle originali provenienti dai famedi); le salme dovranno essere pulite, disinfettate e trattate al punto che non emanino odori o perdano liquidi.

La fornitura delle salme dovrà avvenire in accordo con i responsabili del crematorio ed in quantità tale da poter essere cremate la giornata stessa.

Art. 59

Consegne

La consegna di bare, per la sola cremazione e senza cerimonia, avviene dalla porta posteriore che dà su via Bolla.

Consegne in settimana dopo le ore 17.00, il sabato, la domenica o i giorni festivi infrasettimanali saranno oggetto di una tassa supplementare.

Il Municipio può mettere in atto delle procedure particolari al fine di permettere alla Ditte di Onoranze Pubbliche facenti capo al Crematorio un accesso agevolato alle celle frigorifere.

Art. 60

Apparecchi di stimolazione

Da tutte le salme destinate alla cremazione devono essere espianati tutti gli apparecchi stimolatori.

Spetta alle Ditte di Onoranze Funebri vegliare affinché il medico legale proceda a queste rimozioni.

Eventuali danni provocati al forno per l'esplosione di simili apparecchi non rimossi saranno messi a carico della Ditta di Onoranze Funebri.

Art. 61

Prenotazione delle cremazioni

Le persone in vita possono prenotare la loro cremazione.

Il Municipio regola i parametri necessari per una corretta prenotazione.

Sarà applicata la tariffa in vigore in quel momento, con uno sconto del 20%.

Art. 62

Urne

Le urne cinerarie, sigillate, devono contenere solo le ceneri di una salma.

Esse possono essere collocate anche in altre tombe o loculi già esistenti.

TITOLO IX

Sala cerimonie

Art. 63

Accompagnamento alla cremazione

Tutti i funerali al cimitero Centro, che prevedono la cremazione della salma, terminano nella sala delle Cerimonie.

Art. 64

Decorazione

La decorazione della sala delle Cerimonie spetta unicamente al Municipio.

E' vietato introdurre corone nella sala delle Cerimonie.

Art. 65

Funzione

L'organizzazione della funzione all'interno della sala delle Cerimonie spetta all'impresa di pompe funebri.

Il Comune mette a disposizione unicamente l'addetto alla regia.

La durata della funzione, salvo casi particolari autorizzati dal Municipio, dev'essere contenuta in ca. 30 minuti per non intralciare quella successiva.

TITOLO X

Obitorio

Art. 66

Definizione

In attesa del funerale le salme possono essere esposte nell'obitorio (camere mortuarie).

Art. 67

Domanda

La domanda dev'essere presentata all'Ufficio di Polizia.

Art. 68

Organizzazione - decorazione

L'organizzazione del trasporto e delle successive cerimonie funebri spetta ai privati.

Anche le decorazioni dell'obitorio spettano ai privati

TITOLO XI

I servizi funebri

Art. 69

Funerali

L'organizzazione del funerale ed il trasporto delle salme al punto di inumazione o nella sala delle Cerimonie incombe all'Impresa di pompe funebri incaricata dai familiari del defunto.

Il Municipio fissa la scaletta degli orari per i funerali e le funzioni.

La data e l'ora dev'essere concordata dall'Impresa di pompe funebri con il Municipio, e per esso l'Ufficio comunale di Polizia.

Art. 70

Direttive

All'interno dei cimiteri e del Crematorio lo svolgersi della funzione soggiace al presente regolamento ed alle direttive impartite sul posto dal responsabile del Crematorio.

Art. 71

Servizio necrofori

Il Comune non dispone di un servizio di necrofori per le funzioni. Ogni Ditta di Pompe funebri deve autonomamente provvedere al trasporto della bara prima e durante i funerali.

TITOLO XII Tasse e tariffe

	importo	
	minimo	massimo
Art. 72		
Sepulture in campi comuni		
a. per domiciliati ed attinenti		gratuito
b. per le persone decesse nella giurisdizione comunale, non attinenti e non domiciliati, aventi diritto secondo l'art. 34 § a		gratuito
c. per casi beneficianti di una deroga secondo l'art. 84	da fr. 150.-	a fr. 300.-
Art. 73		
Sepulture in campi a tempo determinato o per urne		
a. per domiciliati ed attinenti	da fr. 300.-	a fr. 600.-
b. per le persone decesse nella giurisdizione comunale, non attinenti e non domiciliati, aventi diritto secondo l'art. 34 § a	da fr. 700.-	a fr. 1'100.-
c. per casi beneficianti di una deroga secondo l'art. 84	da fr. 1'000.-	a fr. 2'000.-
d. per il rinnovo della concessione (una sola volta) è richiesta una tassa di uguale importo a quella iniziale delle rispettive categorie.		

importo
minimo massimo

Art. 74

Tombe di famiglia

- | | | | |
|---|--------|---------|----------------|
| a. concessione per tombe di famiglia grandi | | | esaurite |
| b. concessione tombe di famiglia tipo "A" | | | |
| | da fr. | 8'500.- | a fr. 14'000.- |
| c. rinnovo concessione per tombe di famiglia tipo "A" | | | |
| | da fr. | 4'500.- | a fr. 7'000.- |
| d. concessione tombe di famiglia tipo "B" | | | |
| | da fr. | 4'500.- | a fr. 7'000.- |
| e. rinnovo concessione per tombe di famiglia tipo "B" | | | |
| | da fr. | 2'500.- | a fr. 5'000.- |

Art. 75

Famedio

- | | | | |
|---------------------|--|--|----------|
| a. loculi per salme | | | esaurito |
|---------------------|--|--|----------|

Art. 76

Loculi cinerari

- | | | | |
|--|--------|---------|---------------|
| a. loculi cinerari per attinenti e domiciliati | | | |
| | da fr. | 400.- | a fr. 800.- |
| b. per le persone decesse nella giurisdizione comunale, non attinenti e non domiciliati aventi diritto secondo l'art. 34 § a | | | |
| | da fr. | 1'000.- | a fr. 1'700.- |
| c. per casi beneficianti di una deroga secondo l'art. 84 | | | |
| | da fr. | 1'700.- | a fr. 2'800.- |
| d. per il collocamento in loculi già esistenti di urne supplementari verrà prelevata una tassa pari alla metà della tassa base. | | | |
| e. Per il rinnovo della concessione (una sola volta) é richiesta una tassa di uguale importo a quella iniziale delle rispettive categorie. | | | |

	importo	
	minimo	massimo

Art. 77

Tasse per ricordi funebri

- | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|
| a. per tombe in campi comuni | da fr. | 40.- | a fr. | 70.- |
| b. per tombe in campi a tempo determinato | da fr. | 150.- | a fr. | 300.- |

Art. 78

Cremazioni

- | | | | | |
|--|--------|----------|-------|---------|
| a. di salme di attinenti o domiciliati | da fr. | 250.- | a fr. | 1'000.- |
| b. di salme di non attinenti o non domiciliati | da fr. | 400.- | a fr. | 1'200.- |
| c. per salme di stranieri non domiciliati | da fr. | 400.- | a fr. | 1'200.- |
| d. per salme di bambini fino a 4 mesi | | | | |
| • attinenti o domiciliati | | gratuito | | |
| • altri | da fr. | 80.- | a fr. | 300.- |
| e. per salme di bambini fino a 5 anni | | | | |
| • attinenti o domiciliati | da fr. | 80.- | a fr. | 300.- |
| • altri | da fr. | 150.- | a fr. | 500.- |
| f. per cremazione di ossa da esumazioni | da fr. | 250.- | a fr. | 500.- |
| g. per cremazione di salme provenienti da esumazioni | da fr. | 500.- | a fr. | 1'500.- |

Art. 79

Sala cerimonia e obitorio

- | | | | | |
|--|------------------|-------|-------|-------|
| a. messa a disposizione della sala cerimonie inclusa decorazione, musica, ecc. | da fr. | 150.- | a fr. | 300.- |
| b. uso camera mortuaria | al giorno da fr. | 120.- | a fr. | 200.- |

importo
minimo massimo

Art. 80

Tasse diverse

- | | | | | |
|--|-------------------------|-------|-------|-------|
| a. tassa per deporre nel cimitero ossa o ceneri trasferite da altre giurisdizioni, da inumare in fosse già esistenti | da fr. | 150.- | a fr. | 300.- |
| b. tassa per la posa di lapidi murarie lungo i muri di cinta del cimitero. Durata della concessione 50 anni | da fr. | 400.- | a fr. | 700.- |
| c. tassa di assistenza dell'agente comunale alle esumazioni | secondo tempo impiegato | | | |
| d. tassa uso di celle frigorifere | al giorno da fr. | 80.- | a fr. | 150.- |
| e. uso sala autopsie | da fr. | 150.- | a fr. | 300.- |
| f. tassa per consegna salme fuori orario | da fr. | 80.- | a fr. | 150.- |

Art. 81

Ordinanza

Il Municipio, entro tali limiti, stabilisce le tasse mediante un'apposita Ordinanza

Art. 82

Fatturazione

Le fatture verranno intimate direttamente all'impresa di pompe funebri che presenta la relativa richiesta, fatta eccezione delle concessioni di cui agli art. 73, 74 e 76, la cui tassa sarà posta a carico dei famigliari o dell'ente richiedente.

Art. 83²

Accordi

Il Municipio può sottoscrivere accordi commerciali particolari con le Ditte di Onoranze Funebri che usufruiscono regolarmente del Crematorio.

² Disposto non ancora in vigore (cfr. decisione 08 aprile 2008 della SEL)

TITOLO XIII

Disposizioni finali

Art. 84

Deroghe

Il Municipio, in casi particolari, può concedere deroghe a quanto previsto dai capitoli IV e VIII del presente regolamento.

Art. 85

Contestazioni

¹ Il Municipio decide, in via di reclamo, le contestazioni relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente regolamento.

² Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.

Art. 86

Contravvenzioni

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente regolamento é punibile con una multa da fr. 10.- a fr. 1'000.-.

La procedura è disciplinata dagli art. 145 e segg. della LOC.

Resta riservata l'azione civile e penale.

Art. 87

Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente regolamento sarà decretata dal Municipio con apposita ordinanza.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie o incompatibili e, in particolare, il regolamento del 1° aprile 1966, fatta eccezione dei diritti acquisiti concernente le concessioni in corso.

- Approvato dal Consiglio comunale nelle sedute del 17/19 dicembre 2007.
- Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2007 ed il 21 gennaio 2008
- Approvato dalla Sezione enti locali del Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione dell'8 aprile 2008.
- In vigore dal 1. novembre 2008.
(risoluzione municipale no. 1044 del 1° ottobre 2008, esposta agli albi comunali dal 3 ottobre 2008 al 17 ottobre 2008)